

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 389

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2006 (*)

Disciplina della raccolta delle scommesse a giochi e concorsi

() Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - I giochi ed i concorsi pronostici hanno acquisito negli ultimi anni un'importanza economica senza precedenti.

L'introduzione di nuovi giochi e la capillare diffusione della telematica hanno permesso da una parte di facilitare l'accesso dei giocatori ai vari giochi e dall'altra di ottimizzarne la gestione.

A fronte di questo significativo impulso del volume di gioco non è però corrisposto un paritario sviluppo degli strumenti legislativi atti a regolamentare gli interessi delle ricevitorie.

In particolare si vede la necessità di garantire la massima trasparenza nelle assegnazioni dei nuovi punti di raccolta al fine di tutelare sia gli interessi dei richiedenti che della collettività, pur mantenendo inalterata la redditività delle ricevitorie, impedendo una proliferazione incontrollata dei punti di raccolta.

Del resto occorre sottolineare come una rete di raccolta delle giocate, tutelata ed affidabile, è senz'altro un efficiente strumento di contrasto al cosiddetto «totonero» interamente gestito dalla matavita organizzata. Sempre in quest'ottica, lo Stato non può più delegare agli enti gestori la politica dell'assetto distributivo del gioco ma deve richiamarla a sé attraverso l'emanazione di regole precise per il rilascio delle ricevitorie (articoli 1, 2 e 3).

Nella stessa ottica del miglioramento del servizio svolto nei confronti del pubblico giocatore, si ravvisa la necessità di prevedere l'obbligo di frequentare un corso di formazione professionale per i titolari di ricevitoria abilitati al servizio (articolo 4).

La salvaguardia del prezioso patrimonio costituito dalla efficiente rete di raccolta delle giocate passa anche attraverso un più

attento riesame della sua redditività, in questi ultimi anni messa in seria difficoltà dalla crescita esponenziale dei costi di gestione (assicurazioni, locazioni dei locali, personale, eccetera).

La proposta è quella di uniformare l'aggio spettante ai ricevitori dei giochi e dei concorsi pronostici allo *status* riconosciuto ai concessionari del gioco del lotto, per i quali - appunto - è previsto un aggio del 10 per cento (articolo 5).

A questo si aggiunga che i gestori del gioco del lotto non corrispondono alcuna quota per l'assistenza ai terminali impiegati nell'esercizio della ricevitoria, a totale carico dell'ente concessionario. I ricevitori di giochi e concorsi pronostici sono invece obbligati a corrispondere un canone annuo per la manutenzione dei terminali che, peraltro, sono di proprietà dell'ente gestore.

In difesa della redditività della rete di raccolta ed a tutela degli interessi dei singoli giocatori, si è inoltre ritenuto necessario estendere le sanzioni previste per la raccolta abusiva anche in quei casi di distorsione resi possibili dalla nuova tecnologia telematica. In particolare si intende reprimere la possibilità di effettuare prenotazioni di giocate (per esempio via *Internet*) anche se poi regolarmente convalidate in ricevitoria (articolo 6).

Questo divieto si impone sia per garantire la massima trasparenza nel servizio di raccolta sia per evitare la eccessiva concentrazione delle giocate su un esiguo numero di ricevitorie, a danno di altre non collegate al sistema.

Inutile infine sottolineare che le ricevitorie operanti al momento dell'entrata in vigore della legge avrebbero salvati tutti i diritti acquisiti, si vedrebbero riconosciuta *de iure* la concessione di raccolta, senza dover esperire ulteriori adempimenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rilascio della licenza)

1. La licenza per esercitare la raccolta delle scommesse a giochi e concorsi è rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge alle rivendite di generi di monopolio ed alle ricevitorie operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La concessione ha la durata di nove anni.

3. Gli enti gestori affidatari da parte dello Stato della gestione dei giochi e dei concorsi a premi di cui al comma 1 devono effettuare la raccolta esclusivamente attraverso la rete di concessionari di cui al comma 1.

Art. 2.

(Modalità di rilascio)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità ed i criteri per la concessione delle nuove ricevitorie, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. In ogni caso potrà essere attivata una nuova ricevitoria solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) sussista una distanza superiore a metri 250 dalla più vicina ricevitoria già operante;

b) il rapporto abitanti/ricevitorie, considerando la ricevitoria istituenda, non sia inferiore a 3.500.

Art. 3.

(Applicazione)

1. Alle ricevitorie indicate al comma 1 dell'articolo 1, si applicano gli articoli 25, 28 e 31 della legge 27 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Corsi di formazione professionale)

1. I titolari delle nuove ricevitorie devono frequentare un corso di qualificazione professionale della durata minima di tre giorni, organizzato da una delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Il rilascio della concessione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è subordinato all'ottenimento dell'attestato di frequenza rilasciato dall'organizzatore dei corsi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i programmi dei corsi e la loro durata, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 5.

(Aggio)

1. L'aggio spettante ai ricevitori per la raccolta delle giocate di cui al comma 1 dell'articolo 1 è fissato nella misura non inferiore al 10 per cento dell'ammontare scommesso dal giocatore.

Art. 6.

(Macchine e reti informatiche)

1. La fornitura e la manutenzione delle macchine raccoglitrice, il materiale di consumo ed il noleggio e le altre spese di funzionamento delle reti informatiche necessarie per la raccolta del gioco sono a totale carico degli enti gestori.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Le sanzioni previste dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la raccolta abusiva di giochi e concorsi pronostici, si applicano anche nei confronti di chi raccoglie le scommesse o prenotazioni di scommesse mediante strumenti informatici o telematici, anche se poi le scommesse vengono convalidate in ricevitoria.

